




**Consiglio regionale
della Campania**
d'intesa con il
**Consiglio regionale
del Molise**



**Camera dei
deputati**



**Conferenza dei
presidenti delle
assemblee legislative
delle Regioni e delle
Province autonome**



BOZZA DI LAVORO

**Commissione di studio per lo sviluppo e l'integrazione
delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo
nell'ambito delle politiche regionali complesse**

MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

Napoli, 11 maggio 2007

INDICE

PREMESSA	1
1. Gli obiettivi della Commissione di studio	1
2. Campo dell'analisi	2
1. FUNZIONI DI INDIRIZZO CONNESSE CON L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA	3
2. L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA	25
3. VALUTAZIONE <i>EX POST</i> DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI E DELLE POLITICHE REGIONALI	51

PREMESSA

1. Gli obiettivi della Commissione di studio

La Commissione, coordinata dal Consiglio regionale della Campania, ha il compito di analizzare ed elaborare proposte finalizzate ad innovare i metodi e gli strumenti della legislazione regionale, dedicando particolare attenzione agli aspetti legati all'integrazione in seno al processo legislativo delle funzioni di indirizzo e controllo nelle principali materie di competenza regionale. Questa linea di lavoro parte dalla necessità di superare una concezione dell'attività legislativa abitualmente svolta "per frammenti" e in modo separato dall'impiego di procedure di indirizzo e controllo riferite all'impostazione delle politiche regionali; intende proporre un'impostazione integrata dell'attività legislativa, di controllo e di indirizzo riferita alle politiche piuttosto che alle materie e fortemente orientata all'impiego di innovativi strumenti di analisi e valutazione delle politiche pubbliche.

Obiettivi del gruppo di lavoro sono:

1. individuazione delle principali politiche complesse di competenza regionale; definizione della loro interrelazione con parametri di collegamento di ampia portata (patto di stabilità interno, compatibilità comunitaria e obiettivi europei; relazione con le autonomie locali);
2. rilevazione e confronto delle principali esperienze realizzate in ambito regionale di discipline quadro per la attuazione di politiche generali fra giunta e consiglio (leggi finanziarie; leggi comunitarie, leggi di semplificazione ecc.);
3. messa a punto di linee guida per le procedure "ascendenti" fra Assemblee e Giunte per l'approvazione degli atti di propria competenza e per la partecipazione alla concertazione Stato-Regioni sulle principali politiche multilivello (infrastrutture e governo del territorio, sanità, ambiente, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali);
4. definizione del possibile impiego di strumenti volti alla determinazione dei costi degli interventi realizzati e del loro impatto sui soggetti attuatori e sui beneficiari;

5. confronto e sviluppo dei meccanismi già adottati, o in fase di adozione, da parte delle Assemblee legislative, per promuovere le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, con particolare riferimento all'impiego nella legislazione delle clausole valutative e allo svolgimento di missioni valutative. Sui punti 4 e 5 il lavoro potrà fare riferimento alle esperienze che si stanno realizzando in seno al progetto *CAPIRe*, promosso dalla *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome* e specificatamente dedicato a questi temi.

2. Campo dell'analisi

Per quanto riguarda l'analisi delle disposizioni statutarie, il presente dossier si sofferma essenzialmente sui dieci Statuti fino ad oggi approvati dalle Regioni a Statuto ordinario a seguito della riforma del Titolo V. Non tiene quindi conto degli Statuti approvati antecedentemente alla riforma costituzionale del 2001. Come è noto, nove Regioni ordinarie hanno approvato i propri Statuti nella VII legislatura regionale (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana ed Umbria); ad esse si è aggiunto, nel corso della VIII legislatura, l'Abruzzo.

Le rimanenti 5 Regioni (Basilicata, Campania, Lombardia, Molise e Veneto) stanno invece tuttora lavorando alla stesura dei nuovi Statuti. A parziale eccezione dei criteri di selezione sopra evidenziati, si è ritenuto di inserire anche dei riferimenti allo Statuto della Lombardia, data la rilevanza di determinate norme di quest'ultimo in relazione ai temi trattati dal dossier.

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, si ricorda che è in discussione, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, la proposta di legge costituzionale inerente il nuovo Statuto approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (A. C. 519).

Nella scorsa legislatura, di tale proposta, unitamente alla proposta approvata dall'Assemblea regionale siciliana, aveva iniziato l'esame la Commissione Affari costituzionali del Senato.

1. FUNZIONI DI INDIRIZZO CONNESSE CON L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Da una ricognizione delle norme relative alle funzioni fondamentali del Consiglio regionale contenuti negli Statuti regionali, risulta che tutti gli Statuti contengono previsioni di ordine generale in materia di **funzioni di indirizzo** del Consiglio regionale alla Giunta, sia prevedendo che il Consiglio determini gli **indirizzi generali** della politica regionale (Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Piemonte, Puglia, Lombardia), sia prevedendo che il Consiglio sia titolare delle funzioni di indirizzo e controllo (Umbria), o concorra alla determinazione dell'indirizzo politico regionale (Lazio).

Una previsione più organica in materia risulta essere quella recata dall'articolo 41 della Regione Abruzzo, che stabilisce una **disciplina di carattere generale** degli atti programmatici e di indirizzo generale, definendo le relative procedure di approvazione.

Lo Statuto delle Marche indica, tra le funzioni del Consiglio, la potestà di formulare indirizzi al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa su **questioni ritenute di rilevante interesse** per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, attribuendo inoltre alla Giunta regionale la potestà di adottare gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Gli Statuti di cinque regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Umbria), disciplinano, nel quadro delle funzioni fondamentali del Consiglio regionale, le attribuzioni di quest'ultimo per quanto attiene alle **procedure di bilancio**.

In alcuni Statuti (in particolare Abruzzo e Calabria) sono previste, nello stesso ambito, norme sulle competenze del Consiglio in relazione alle **nomine** dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti, e norme relative all'istituzione di enti ed aziende regionali, alla loro fusione o soppressione.

Si segnalano di seguito le disposizioni che appaiono più significative.

Abruzzo

Come anticipato precedentemente, l'articolo 41 dello Statuto abruzzese disciplina la funzione di indirizzo ed ispettiva del Consiglio. Secondo quanto previsto dal comma 1 di tale articolo, gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione. E' inoltre previsto che una Commissione consiliare competente per materia esprima un parere sul contenuto dello

schema di atto; e che il Consiglio possa adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta (commi 2 e 3).

Calabria

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio regionale, “definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale” (articolo 16 comma 1).

Inoltre, il Consiglio “fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione” (articolo 16 comma 2, lettera i).

Emilia-Romagna

L'articolo 28 dello Statuto, in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa, dispone al comma 1 che l'Assemblea legislativa determini l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.

Secondo quanto previsto dal comma 2, l'Assemblea discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione, valutandone annualmente l'attuazione e approvandone le modifiche.

Infine, il comma 4 stabilisce che spetta, tra l'altro, all'Assemblea elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, e approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione e approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale.

Lazio

Secondo lo Statuto, il Consiglio regionale “concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo” (articolo 23, comma 1), e in particolare (comma 2, lettera f) “delibera, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali” e delibera “il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali.” (lettera g).

Lombardia

L'articolo 6 dello Statuto regionale stabilisce che il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e gli indirizzi della programmazione regionale e partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi della Regione; approvandoli con i relativi aggiornamenti e variazioni, e controllandone l'attuazione.

Marche

Lo Statuto delle Marche:

- indica all'articolo 21, comma 2, lettera k), tra le funzioni del Consiglio, la potestà di formulare "indirizzi al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali";

- reca, all'articolo 28, una previsione che appare atipica, attribuendo alla Giunta regionale la potestà di adottare gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Piemonte

Lo Statuto piemontese si limita a stabilire, all'articolo 26, comma 2, che il Consiglio regionale "ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale".

Puglia

Lo Statuto prevede che il Consiglio regionale svolga "la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale" (articolo 22 comma 1).

Toscana

Per quanto attiene agli atti di indirizzo, l'articolo 11 comma 1 dello Statuto regionale stabilisce che il Consiglio regionale "indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione". Inoltre il Consiglio approva, tra l'altro, "gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi" (comma 2).

Altre previsioni rilevanti sono contenute nell'articolo 48, in materia di concertazione o confronto, che prevede che il Presidente della Giunta possa "promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del Consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.

Umbria

Secondo l'articolo 43, comma 1 dello Statuto umbro, il Consiglio regionale è titolare "delle funzioni di indirizzo e controllo". In particolare, secondo il comma 2, lettere a) e b), il Consiglio approva una mozione di indirizzo con l'indicazione degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo e determina gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

L'articolo 19 reca, in materia di concertazione, una norma analoga a quella appena citata dello Statuto toscano, disponendo, al comma 1, che il Presidente della Giunta regionale possa attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa, previa informazione al Consiglio, che può adottare atti di indirizzo."

Secondo il comma 2, il Consiglio regionale può adottare linee di indirizzo sulla base degli atti della Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro.

STATUTI REGIONALI

Funzioni fondamentali del Consiglio regionale

Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Liguria
<p>Sezione V - La funzione di indirizzo e ispettiva del Consiglio</p> <p>Art. 41</p> <p><i>Gli atti programmatici e di indirizzo generale.</i></p> <p>1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di</p>	<p>Art. 16</p> <p><i>Attribuzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.</p>	<p>Art. 28</p> <p><i>Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa.</i></p> <p>1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti</p>	<p>Art. 23</p> <p><i>Funzioni del Consiglio.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>2. Spetta al Consiglio in particolare:</p>	<p>Art. 16</p> <p><i>Funzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.</p> <p>2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.</p> <p>3. Il Consiglio, in particolare:</p>

<p>emanazione finale.</p> <p>3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.</p> <p>Art. 42</p> <p><i>La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti.</i></p> <p>1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.</p> <p>2. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.</p> <p>3. Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con</p>	<p>2. Il Consiglio inoltre:</p> <p>a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;</p> <p>b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;</p> <p>c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;</p> <p>d) autorizza l'esercizio provvisorio;</p> <p>e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;</p>	<p>i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.</p> <p>3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.</p> <p>4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;</p> <p>b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della</p>	<p>a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;</p> <p>b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;</p> <p>c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;</p> <p>d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria</p>	<p>a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;</p> <p>b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;</p> <p>c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;</p> <p>d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;</p> <p>e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;</p> <p>f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;</p>
---	---	---	--	---

<p>voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.</p> <p>4. La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.</p>	<p>comunitarie;</p> <p>g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;</p> <p>h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;</p> <p>i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;</p> <p>l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;</p>	<p>dell'articolo 121 della Costituzione;</p> <p>c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;</p> <p>d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;</p> <p>e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;</p> <p>f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;</p> <p>g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione Europea, salvi i casi previsti dalla legge;</p> <p>h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai</p>	<p>regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;</p> <p>f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;</p> <p>g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;</p> <p>h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità</p>	<p>g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.</p> <p>Art. 39</p> <p><i>Programma di governo.</i></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso.</p>
---	---	---	---	---

	<p>m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;</p> <p>n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;</p> <p>o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p> <p>p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;</p> <p>q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la</p>	<p>sensi dell'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);</p> <p>j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;</p> <p>l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare</p>	<p>rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;</p> <p>l) istituire con legge le agenzie regionali;</p> <p>m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;</p> <p>n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p> <p>o) approvare i regolamenti delegati dalla Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;</p>	
--	---	--	---	--

	<p>rappresentanza della minoranza;</p> <p>r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;</p> <p>t) può presentare proposte di legge alle Camere.</p> <p>3. Le funzioni legislative non sono delegabili.</p>	<p>complessità e rilevanza istituzionale;</p> <p>m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;</p> <p>n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;</p> <p>o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono</p>	<p>p) deliberare le nomine degli amministratori, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;</p> <p>q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.</p>	
--	---	--	--	--

		<p>prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.</p> <p>5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.</p> <p>6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.</p> <p>7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.</p>		
--	--	---	--	--

STATUTI REGIONALI

Funzioni fondamentali del Consiglio regionale

Lombardia	Marche	Piemonte	Puglia	Toscana
<p>TITOLO II - Organi della Regione</p> <p>Capo I - Il Consiglio regionale</p> <p>Art. 6</p> <p>Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.</p> <p>Il Consiglio determina gli indirizzi della</p>	<p>Art. 21</p> <p><i>Funzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.</p> <p>2. In particolare il Consiglio:</p> <p>a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione</p>	<p>Art. 26</p> <p><i>Attribuzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.</p> <p>2. Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.</p> <p>3. Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p>	<p>Capo I - Organi</p> <p>Sezione I - Consiglio regionale</p> <p>Art. 22</p> <p><i>Attribuzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale.</p> <p>2. Il Consiglio regionale:</p> <p>a) approva il piano di sviluppo generale e ne</p>	<p>Art. 11</p> <p><i>Funzioni del Consiglio.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.</p> <p>2. Il Consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi</p>

<p>programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonché i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.</p> <p>La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.</p> <p>Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.</p> <p>Spettano al Consiglio:</p> <p>1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;</p> <p>2) l'istituzione dei tributi</p>	<p>agli atti dell'Unione europea;</p> <p>b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;</p> <p>c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;</p> <p>d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;</p> <p>e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;</p>	<p>Art. 28</p> <p><i>Altre attribuzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:</p> <p>a) alla programmazione;</p> <p>b) alle politiche economiche;</p> <p>c) ai tributi e alla contabilità;</p> <p>d) alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;</p> <p>e) ai referendum;</p> <p>f) ai rapporti istituzionali;</p> <p>g) ai principi di organizzazione del personale regionale.</p> <p>2. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione</p>	<p>verifica periodicamente l'attuazione;</p> <p>b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;</p> <p>c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;</p> <p>d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;</p> <p>e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;</p> <p>f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente</p>	<p>previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.</p> <p>3. Il Consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.</p> <p>4. Il Consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli</p>
--	---	--	--	---

<p>propri della Regione;</p> <p>3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;</p> <p>4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;</p> <p>5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;</p> <p>6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;</p> <p>7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;</p> <p>8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;</p> <p>9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione,</p>	<p>provvisorio;</p> <p>f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;</p> <p>g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;</p> <p>h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;</p> <p>i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;</p> <p>j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;</p> <p>k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di</p>	<p>del Presidente della Repubblica.</p> <p>3. Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.</p>	<p>Statuto e dalle leggi;</p> <p>g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;</p> <p>i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;</p> <p>j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla</p>	<p>risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.</p> <p>5. Il Consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.</p> <p>6. Il Consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti</p>
--	---	--	--	---

<p>nonché la vigilanza sui medesimi;</p> <p>10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale;</p> <p>11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché la revoca delle deleghe;</p> <p>12) le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;</p> <p>13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;</p> <p>14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e</p>	<p>rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;</p> <p>l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;</p> <p>m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;</p> <p>n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti</p>		<p>Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.</p> <p>3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei</p>	<p>nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.</p> <p>7. Il Consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.</p> <p>8. Le competenze del Consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.</p>
---	--	--	--	---

<p>non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;</p> <p>15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;</p> <p>16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;</p> <p>17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;</p> <p>18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132</p>	<p>attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;</p> <p>o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.</p> <p>Art. 28</p> <p><i>Funzioni della Giunta regionale.</i></p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) provvede all'attuazione del programma di governo;</p> <p>b) esercita la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti da ciascuna legge regionale;</p> <p>c) presenta al Consiglio regionale il bilancio preventivo, il rendiconto generale e gli altri documenti finanziari e</p>		<p>della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p>Art. 20</p> <p><i>Commissione di controllo.</i></p> <p>1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.</p> <p>2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.</p> <p>3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e</p>
---	--	--	---	--

<p>e 133 della Costituzione;</p> <p>20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.</p>	<p>documenti finanziari e contabili;</p> <p>d) presenta al Consiglio regionale le proposte di piani e programmi regionali generali e di settore;</p> <p>e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei casi in cui tale competenza sia ad essa espressamente attribuita;</p> <p>f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dalla legge regionale, in materia di organizzazione amministrativa;</p> <p>g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione;</p> <p>h) delibera in materia di liti attive e passive;</p>			<p>del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del Consiglio.</p> <p>4. Il regolamento interno del Consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.</p> <p>Art. 48</p> <p><i>Concertazione o confronto.</i></p> <p>1. Il Presidente della Giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per</p>
---	---	--	--	---

	<p>i) adotta gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;</p> <p>j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della Regione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi regionali.</p> <p>2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.</p> <p>3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale</p>			<p>verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del Consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.</p>
--	--	--	--	--

	collaborazione.			
--	-----------------	--	--	--

STATUTI REGIONALI

Funzioni fondamentali del Consiglio regionale

Umbria				
Art. 43 <i>Attribuzioni.</i> 1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo. 2. In particolare il Consiglio: a) approva una mozione contenente l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell'ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto; b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del				

<p>Presidente della Giunta sull'attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p> <p>c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;</p> <p>d) delibera gli atti di programmazione;</p> <p>e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;</p> <p>g) ratifica le intese della</p>				
--	--	--	--	--

<p>Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;</p> <p>h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all'estero dell'Umbria;</p> <p>i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge;</p> <p>j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;</p> <p>k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p>				
--	--	--	--	--

2. L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA

Per quanto attiene all'istruttoria legislativa, un primo dato che si evidenzia da una ricognizione degli Statuti è la presenza diffusa di norme sull'impatto delle leggi, sulla qualità della normazione e sulla redazione dei testi, che si riscontrano in quasi tutti gli atti approvati.

Per quanto riguarda la **qualità della legislazione**, lo Statuto piemontese e quello dell'Abruzzo prevedono il principio generale relativo alla chiarezza, semplicità dei testi e rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione; ulteriori disposizioni sulla qualità dei testi normativi sono stabilite dallo Statuto regionale umbro, che prevede siano adottati strumenti per la progettazione e la fattibilità dei testi normativi.

Ampie e articolate sono le previsioni in materia contenute nello Statuto della Regione Toscana, secondo il quale la Regione cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.

Sia lo Statuto dell'Abruzzo, sia quello dell'Umbria istituiscono, quale organo specifico preposto alla qualità della legislazione, il **Comitato della legislazione**. Anche la Calabria ha istituito, con regolamento interno del Consiglio regionale, il **Comitato per la fattibilità delle leggi**, che è tra l'altro chiamato ad esprimere pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati.

Gli Statuti delle Marche e dell'Emilia-Romagna affermano che i testi normativi devono improntarsi al rispetto delle regole di tecnica legislativa e alla qualità della normazione. Lo Statuto di quest'ultima regione prevede anche, nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, la possibilità di fare ricorso ad **un'istruttoria pubblica**, cui possono partecipare, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

Sia la Regione Toscana, sia la Regione Marche, prevedono inoltre l'istituzione di **apposite strutture amministrative** specificatamente dedicate alla qualità della normazione.

Alcuni Statuti affidano ai **regolamenti consiliari** la definizione delle norme sulla qualità normativa: lo statuto della Regione Puglia stabilisce che il regolamento interno del Consiglio regionale determina le regole sulla qualità dei testi di legge, e quello del Lazio prevede che sia il regolamento dei lavori del Consiglio a disciplinare la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini

della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.

Meno numerosi gli Statuti che contengono norme specifiche **sull'attività istruttoria delle Commissioni**, tra le quali appaiono di interesse quelle presenti nello Statuto delle Marche, che prevede che le proposte di legge assegnate alle commissioni siano accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e le norme poste dallo Statuto del Lazio, che attribuisce alle Commissioni un potere di disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili alla loro attività o a quella del Consiglio.

Alcuni statuti prevedono disposizioni relative all'**improcedibilità dei provvedimenti legislativi** nel caso di inosservanza delle norme poste a tutela della qualità normazione: quello Statuto della Toscana dispone l'improcedibilità per il mancato rispetto delle regole a presidio della qualità delle leggi e quello della Puglia prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Per quanto attiene **all'analisi di impatto** della normativa adottata, secondo lo statuto dell'Umbria, la Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità. Lo Statuto delle Marche prevede che le proposte di legge siano accompagnate da un'analisi di impatto della regolamentazione e quello dell'Emilia-Romagna dispone la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi.

Si segnalano di seguito le disposizioni che appaiono più significative.

Abruzzo

L'articolo 40 dello Statuto regionale disciplina la qualità delle norme e i testi unici. In particolare, secondo il comma 1, i testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

Calabria

L'articolo 36 del regolamento interno del Consiglio regionale istituisce il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi. In particolare, il comma 4 prevede che, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettano al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima un parere sulla qualità dei testi legislativi, relativamente alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza, alla proprietà della loro

formulazione, e della loro efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento. Qualora le Commissioni non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio (comma 6).

L'articolo 77 del regolamento interno del Consiglio regionale calabrese disciplina ulteriormente gli effetti della richiesta di parere del suddetto Comitato stabilendo, al comma 2, che, nel caso il parere del Comitato pervenga in tempo utile, prima della votazione finale, la Commissione procede alla modifica degli articoli eventualmente censurati ovvero elabora le motivazioni del mancato adeguamento da allegare alla relazione per l'Assemblea.

Emilia- Romagna

La valutazione dell'impatto delle leggi e le modalità di redazione dei testi delle stesse sono disciplinate dall'articolo 53, primo comma, dello Statuto regionale, secondo il quale "Le leggi e il regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Vengono previste altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite, rinviando al regolamento la definizione delle procedure, delle modalità e degli strumenti di tale valutazione e il coinvolgimento delle Commissioni.

L'articolo 17 introduce, come rilevato precedentemente, la fattispecie dell'Istruttoria pubblica, prevedendo (comma 1) che nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica alla quale possono partecipare, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

Lazio

Lo statuto del Lazio, che dedica la Sezione IV alla funzione legislativa, prevede, al comma 2 dell'articolo 36 che "Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute,

dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.”

Lombardia

In base all'articolo 16 dello Statuto lombardo, le commissioni del Consiglio regionale effettuano un esame preventivo dei disegni di legge, svolgono l'attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.

Secondo quanto disposto dall'articolo 17, le commissioni possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, procedendo a tal fine alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Di interesse, per quanto attiene all'istruttoria legislativa, la previsione dell'articolo 39, secondo la quale ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo, che sono esaminate dalla Commissione competente e che sono menzionate nella relazione al Consiglio. Inoltre la commissione può procedere alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto sopra citato.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 55, la Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali; e promuove indagini e conferenze su specifici problemi, in particolare prima dell'approvazione del bilancio.

Marche

L'articolo 34 dello Statuto delle Marche, disciplina la qualità della normazione, prevedendo che i testi normativi della Regione siano improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione e che le proposte di legge siano accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

Come precedentemente segnalato, è anche previsto che nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio siano individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

Toscana

Secondo l'articolo 44 dello Statuto toscano, che tratta della qualità delle fonti normative, la Regione cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure" (comma 1).

La qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta (comma 6).

Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili (comma 7).

Umbria

Norme sulla valutazione delle politiche regionali, la qualità delle leggi e l'istituzione del Comitato per la legislazione sono poste dall'articolo 61 dello Statuto umbro, secondo il quale il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi, anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

E' istituito un Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza, che esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.

Puglia

L'articolo 37 dello statuto della Regione Puglia stabilisce che il Regolamento interno del Consiglio regionale determini le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

STATUTI REGIONALI

Norme relative all'istruttoria legislativa

Abruzzo	Emilia- Romagna	Lazio	Lombardia	Marche
<p>Art. 40</p> <p><i>La qualità delle norme e i testi unici.</i></p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.</p> <p>2. La legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.</p> <p>3. I testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e</p>	<p>Art. 53</p> <p><i>Impatto delle leggi e redazione dei testi.</i></p> <p>1. Le leggi e il regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i</p>	<p>Sezione IV - La funzione legislativa</p> <p>Art. 36</p> <p><i>Esercizio della funzione.</i></p> <p>1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.</p>	<p>TITOLO II - Organi della Regione</p> <p>Capo I - Il Consiglio regionale</p> <p>Art. 16</p> <p>Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.</p> <p>Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.</p>	<p>Art. 34</p> <p><i>Qualità della normazione.</i></p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.</p> <p>2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.</p> <p>3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del</p>

<p>possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p> <p>Art. 27</p> <p><i>Il Comitato per la legislazione.</i></p> <p>1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del regolamento, il Comitato per la legislazione.</p>	<p>tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.</p> <p>3. Il regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.</p> <p>Art. 17</p> <p><i>Istruttoria pubblica.</i></p> <p>1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.</p> <p>2. L'istruttoria si svolge in</p>	<p>3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.</p> <p>4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.</p>	<p>stabilite dal regolamento.</p> <p>Possono anche essere costituite commissioni speciali.</p> <p>Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione.</p> <p>Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti</p>	<p>Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.</p>
---	---	--	--	--

	<p>forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.</p> <p>4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.</p>	<p>unico.</p> <p>5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.</p>	<p>enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.</p> <p>Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.</p> <p>Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.</p> <p>Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.</p>	
--	--	---	---	--

			<p>Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di intesa con l'ufficio di presidenza.</p> <p>L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.</p> <p>Art. 17</p> <p>Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Art. 18</p> <p>Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.</p> <p>È istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorché un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza.</p> <p>Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 16.</p> <p>È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Art. 38</p> <p>L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo settimo del presente statuto.</p> <p>L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.</p> <p>I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.</p> <p>Art. 39</p> <p>Ogni cittadino, associazione o ente ha</p>	
--	--	--	--	--

			<p>diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.</p> <p>Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.</p> <p>Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la commissione, prima di riferire sul progetto, procede alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.</p> <p>Art. 55</p> <p>La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre</p>	
--	--	--	---	--

			organizzazioni sociali; e promuove indagini e conferenze su specifici problemi, in particolare prima dell'approvazione del bilancio.	
--	--	--	--	--

STATUTI REGIONALI

Norme relative all'istruttoria legislativa

Puglia	Toscana	Umbria		
<p>Art. 37</p> <p><i>Regolamento interno del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza</p>	<p>Art. 44</p> <p><i>Qualità delle fonti normative.</i></p> <p>1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.</p> <p>2. È promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.</p> <p>3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche</p>	<p>Sezione III - La valutazione, il controllo e la qualità dei testi normativi</p> <p>Art. 61</p> <p><i>La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.</p>		

<p>provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.</p> <p>3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.</p> <p>4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p>	<p>parzialmente, solo in modo espresso.</p> <p>4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal Consiglio con un unico voto.</p> <p>5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.</p> <p>6. La legge e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.</p> <p>7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal Presidente del Consiglio, d'intesa con l'Ufficio di</p>	<p>2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.</p> <p>3. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.</p> <p>4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.</p> <p>5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione</p>		
--	---	--	--	--

	d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.	delle leggi regionali. 6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.		
--	---------------------------------------	--	--	--

REGOLAMENTI INTERNI DEI CONSIGLI REGIONALI

Norme relative all'istruttoria legislativa

Calabria	Liguria	Marche	Toscana	
<p>Art. 36</p> <p><i>Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale elegge nella seduta nella quale sono eletti gli uffici di Presidenza delle Commissioni, all'infuori dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente e, con voto limitato a due, quattro componenti del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.</p> <p>2. Il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi è rinnovato con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Al</p>	<p>Art. 29</p> <p>1. Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre, eventualmente in composizione ridotta, anche d'intesa con le Amministrazioni degli enti locali territoriali, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili alla loro attività o a quella del Consiglio.</p> <p>2. Possono altresì effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.</p> <p>3. Le indagini conoscitive</p>	<p>Art. 104</p> <p><i>Acquisizione di elementi informativi.</i></p> <p>Le commissioni consiliari permanenti o speciali hanno facoltà di chiedere al Presidente e ai componenti della Giunta informazioni o chiarimenti su questioni attinenti alle materie di loro competenza.</p> <p>A tal fine le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, degli assessori, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti</p>	<p>Art. 124</p> <p><i>Diritto di accesso dei consiglieri.</i></p> <p>1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.</p> <p>2. La richiesta di cui al comma 1 è comunicata, per conoscenza, al</p>	

<p>Comitato di applicano integralmente, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.</p> <p>3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 77, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.</p> <p>4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro</p>	<p>possono essere richieste alle Commissioni dal Consiglio.</p> <p>4. Alle iniziative di cui al primo e secondo comma si dà luogo previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, al quale spetta altresì definirne le modalità nei casi in cui le stesse non siano limitate alle attività ed al funzionamento degli organi ed uffici della Regione.</p> <p>5. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte.</p>	<p>degli enti e aziende dipendenti della Regione.</p> <p>Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.</p> <p>Alle commissioni consiliari, riunite in seduta segreta e senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio.</p>	<p>Presidente del Consiglio.</p> <p>3. Il dirigente di cui al comma 1 assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.</p> <p>5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso</p>	
--	---	--	---	--

<p>formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto sul testo risultante dall'esame della Commissione prima della votazione finale sulla proposta nel suo complesso. La richiesta non determina comunque modificazione al calendario dei lavori del Consiglio o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali, statutarie e ordinarie e dal regolamento.</p> <p>5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per il Consiglio. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.</p>			<p>per l'espletamento del suo mandato, non può essere eccetto il segreto d'ufficio.</p> <p>6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto, il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.</p> <p>7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso agli enti diversi da quelli indicati al comma 4.</p>	
--	--	--	--	--

<p>6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per il Consiglio. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede redigente la questione è rimessa direttamente all'Assemblea la quale decide se proseguire con il procedimento redigente ovvero se attivare le procedure ordinarie per l'esame del provvedimento.</p> <p>Art. 77</p> <p><i>Effetti della richiesta di parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.</i></p> <p>1. Qualora un terzo dei componenti della Commissione, prima della votazione della proposta di legge nel suo complesso,</p>				
--	--	--	--	--

<p>chieda che venga acquisito il parere del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi ai sensi dell'articolo 36, il Presidente della Commissione trasmette la proposta, nel testo risultante dall'approvazione degli articoli al suddetto Comitato, rinviando alla seduta successiva la votazione finale della proposta nel suo complesso.</p> <p>2. Nel caso il parere del Comitato pervenga in tempo utile, prima della votazione finale, la Commissione procede alla modifica degli articoli eventualmente censurati ovvero elabora le motivazioni del mancato adeguamento da allegare alla relazione per l'Assemblea.</p> <p>3. Allorquando la Commissione è investita del procedimento redigente, non si procede al rinvio del voto finale e l'eventuale parere è</p>				
---	--	--	--	--

<p>allegato alla relazione per il Consiglio. Medesima procedura si segue nel caso di proposte dichiarate prioritarie ai sensi dell'articolo 68.</p> <p>Articolo 88</p> <p><i>Attività conoscitiva e sindacato ispettivo.</i></p> <p>1. In attuazione dell'articolo 31 dello Statuto, i Presidenti delle Commissioni, previa decisione delle medesime nell'ambito delle proprie competenze:</p> <p>a) concordano con il Presidente della Giunta e gli Assessori la data del loro intervento in Commissione, che tuttavia non può superare 15 giorni dalla richiesta, salvo che non sia urgente, nel qual caso il termine si riduce della metà;</p> <p>b) richiedono direttamente al Presidente e agli</p>				
---	--	--	--	--

<p>Assessori informazioni, notizie e documenti;</p> <p>c) convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere;</p> <p>d) chiedono al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio.</p> <p>2. Qualora una Commissione decida di svolgere una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 31, secondo</p>				
--	--	--	--	--

<p>comma, dello Statuto, il Presidente della Commissione chiede l'intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, specificando le ragioni, i limiti e i tempi, nonché gli eventuali costi dell'indagine. La Commissione non può procedere all'indagine se non ha acquisito l'intesa.</p> <p>3. Ogni semestre, ciascuna Commissione relaziona al Consiglio sullo svolgimento di attività conoscitiva e di sindacato ispettivo.</p>				
--	--	--	--	--

3. VALUTAZIONE *EX POST* DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI E DELLE POLITICHE REGIONALI

Nella maggior parte degli statuti si riscontra la previsione di norme che disciplinano una valutazione *ex post* dell'efficacia dei provvedimenti legislativi, (finalizzate a fornire informazioni sui processi di attuazione e sugli effetti delle leggi dopo la loro approvazione) e a definire funzioni di vigilanza sull'attività dell'esecutivo e dell'amministrazione regionale.

Per quanto riguarda in particolare la funzione di **controllo sull'efficacia degli interventi legislativi**, gli Statuti di alcune regioni stabiliscono che il **Consiglio regionale** esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi (Emilia-Romagna, Piemonte e Umbria), o che esercita tale controllo tramite le **commissioni consiliari** (Marche). Anche l'articolo 45, dello Statuto della Toscana, che disciplina il controllo sulle leggi, prevede che siano le commissioni consiliari a promuovere la valutazione degli effetti delle leggi.

Lo statuto abruzzese, prevedendo che il Consiglio regionale predisponga gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, istituisce **un organo apposito**, la **Commissione di vigilanza**, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione (la Commissione svolge anche funzioni di vigilanza amministrativa, *cfr. infra*).

Quale strumento per svolgere la funzione di controllo e valutazione *ex post* delle leggi, alcuni Statuti prevedono la possibilità di stabilire apposite **clausole valutative**; tali clausole disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire (Abruzzo), o dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori (Emilia-Romagna); lo statuto dell'Umbria affida al **Comitato per la legislazione** la competenza relativa all'inserimento di clausole valutative nei testi di legge (*cfr. infra*).

Diffuse sono le disposizioni che prevedono la **vigilanza** sulla realizzazione del **programma dell'esecutivo** e il **controllo** sull'**attività amministrativa** da parte del Consiglio regionale:

- la Calabria affida al Consiglio la valutazione della rispondenza dei risultati agli obiettivi programmatici della Giunta, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione;

- il Lazio indica, tra le potestà consiliari, la valutazione della rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.
- il Piemonte prevede che il Consiglio predisponga gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali in relazione al raggiungimento dei risultati previsti e definisce gli strumenti per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

Funzioni di vigilanza sull'attuazione del programma di governo regionale, sull'operato della Giunta, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione dei piani e programmi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale sono attribuite alle **commissioni consiliari** dagli Statuti di Calabria, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria.

Alcuni statuti affidano la vigilanza ad **organi appositi**:

- la **Commissione di vigilanza** (Abruzzo, articolo 25 dello Statuto), che riferisce al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli enti dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli enti locali;
- la **Commissione di controllo**, istituita dall'articolo 20 dello Statuto della Toscana, la cui presidenza è affidata ad un consigliere di opposizione, che ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e funzioni di vigilanza sulle attività regionali;
- il **Comitato regionale di controllo contabile** per il Lazio, che ha l'incarico di vigilare sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione e sul rispetto delle procedure di bilancio e contabili regionali;
- il **Comitato per la legislazione**, al quale lo statuto dell'Umbria attribuisce la funzione di formulare proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

Di seguito si riportano le previsioni degli Statuti che sembrano maggiormente definire gli strumenti della valutazione e del controllo *ex post* degli interventi regionali, con specifico riguardo all'attuazione delle leggi.

Abruzzo

Come sopra anticipato, l'articolo 25 dello Statuto regionale istituisce la Commissione di vigilanza, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività

dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione e riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.

Inoltre, secondo l'articolo 26, dedicato alla funzione di controllo, il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti; le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.

Calabria

Secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera n) dello statuto, il Consiglio valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti.

L'articolo 31 dello Statuto dispone che le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti, informazioni, notizie e documenti e richiedere l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

Emilia-Romagna

Le previsioni statutarie di interesse sono due:

- la prima è contenuta nell'articolo 28, comma 3, secondo il quale l'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati;
- la seconda è nell'articolo 31, comma 1, che tra i principi cui deve ispirarsi il regolamento interno del Consiglio annovera: la possibilità, per ogni singolo Consigliere, di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale; la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi

con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali.

Si ricorda inoltre che il comma 2 del già citato articolo 53 (cfr. paragrafo relativo all'istruttoria legislativa) stabilisce che clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

Il Progetto CAPIRe

Il Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) è un'iniziativa avviata dai Consigli regionali dell' Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Piemonte. Dal marzo 2006 il progetto CAPIRe è promosso e direttamente finanziato dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome. Il progetto ha la missione di elaborare idee e strategie per migliorare le capacità di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione dell'efficacia delle politiche in seno alle assemblee legislative.

Lo scopo fondamentale del progetto consiste nel dare maggiore efficacia alla **funzione di controllo** delle Assemblee regionali, mediante l'adozione di nuovi strumenti legislativi ed organizzativi. Alla base vi è l'idea che le Assemblee elettive, se intendono svolgere un ruolo più incisivo in seno ai sistemi di governo locale, devono attrezzarsi al loro interno per ricevere ed elaborare informazioni complesse al fine di **capire cosa** è accaduto in seguito all'approvazione di una legge regionale; di **apprendere se** le soluzioni adottate si sono dimostrate utili a risolvere il problema collettivo che ha motivato l'intervento della Regione; di portare alla luce ed **approfondire le cause** di eventuali malfunzionamenti o inefficienze dell'apparato amministrativo chiamato all'attuazione delle politiche regionali; infine di **giungere pienamente informati** al confronto con l'Esecutivo e gli altri attori, istituzionali e non, presenti nel territorio regionale.

Obiettivi del progetto

Le **attività** del progetto sono orientate al raggiungimento dei seguenti **obiettivi**:

1. diffondere la **cultura** della "**valutazione delle politiche**", coinvolgendo direttamente i membri eletti delle assemblee quali promotori delle attività di valutazione e primi utilizzatori dei risultati delle analisi condotte;
2. accompagnare le **strutture interne** delle assemblee nella realizzazione di attività innovative quali la redazione di clausole valutative, lo svolgimento di missioni valutative, l'elaborazione di note informative;
3. far crescere le **competenze professionali** dei funzionari impegnati in attività di controllo e valutazione, attraverso l'organizzazione di specifici percorsi di formazione;
4. dar vita ad una **comunità di analisti** di politiche regionali che possano scambiarsi esperienze e riflessioni durante i seminari e i convegni organizzati dal progetto, oppure attraverso l'uso della rete con strumenti quali il blog e la web conference.

Lazio

L'articolo 23, comma 2, alla lettera q), indica tra le potestà consiliari la valutazione della rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.

L'articolo 70 prevede l'istituzione del Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, il quale "ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

Lombardia

In materia di vigilanza, il già citato articolo 16 dello Statuto regionale lombardo prevede che, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilino sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. A tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Il Consiglio regionale può anche disporre inchieste su materie che interessino la Regione (articolo 18). Le commissioni d'inchiesta possono richiedere dati, documenti e informazioni agli uffici della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Marche

L'articolo 21, comma 2, dello Statuto, disciplina le funzioni del Consiglio, disponendo che esso esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno.

Le clausole valutative nelle leggi regionali

Nell'ambito del progetto CAPIRe è stata avviata una riflessione relativa all'inserimento di **clausole valutative** nelle leggi regionali (*Note per CAPIRe n. 11, giugno 2006*) dalla quale emergono alcune indicazioni relativamente alle **tipologie** e alle **caratteristiche essenziali** delle clausole valutative introdotte finora nella normativa regionale.

Dal punto di vista tipologico, la ricerca di CAPIRe individua, tra l'altro, i seguenti **elementi comuni** nelle clausole di valutazione introdotte sinora nella legislazione regionale:

- una **chiara indicazione dei protagonisti del processo informativo**: In alcuni casi si pone al centro di tale processo la **Giunta**, alla quale viene attribuito il dovere di **"rendere conto"** al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti. (ad es. la legge della Lombardia n. 28/2004, art. 8). Spesso la clausola assegna più semplicemente alla Giunta il compito di **"informare"** il Consiglio, (legge del Friuli Venezia Giulia n. 20/2005, art. 28). In altri casi, si è preferito mettere in evidenza la **centralità dell'Assemblea**, che diventa così il primo protagonista del processo di valutazione, in quanto "esercita il controllo sull'attuazione della legge e valuta i risultati ottenuti..." (ad es. la legge dell'Emilia-Romagna n. 17/2005, art. 47). Nella stessa direzione sembra andare anche la formula, "Il Consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge", adottata recentemente nella legge della Toscana n. 12/2006, art. 27). In alcune clausole valutative si assegnano precisi compiti anche all'**Assessore competente per materia** che viene incaricato di presentare la relazione al Presidente del Consiglio, oppure direttamente in Commissione, nel corso di una seduta dedicata;
- **la definizione sintetica delle finalità della legge**, il cui scopo è quello di chiarire quale sia l'oggetto dell'attività di controllo e valutazione. Un esempio proviene dalla già citata legge lombarda (n. 28/2004) nella quale si sottolinea come la finalità della politica regionale consista nel "promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi e degli orari delle città"; oppure dalla legge del Friuli Venezia Giulia (n. 20/2005) che rileva come l'attività di valutazione debba dare evidenza "ai risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi, a copertura della complessità dei bisogni delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie";
- **la presenza di domande di valutazione**, che appaiono l'elemento **maggiormente innovativo** della clausola. Queste domande hanno lo scopo di illustrare quali dovranno essere i contenuti della relazione da presentare al Consiglio e servono, quindi, a guidare le successive attività di analisi. Il secondo comma della clausola contiene dunque **un elenco di quesiti**, tramite i quali l'Assemblea richiede informazioni di dettaglio, riguardanti aspetti legati sia all'**attuazione** della legge, sia all'**efficacia delle politiche** da questa promossa. E' possibile distinguere almeno due tipi diversi di domande. Da un lato, esistono domande che indagano le **modalità attuative** seguite dai **sogetti** incaricati di applicare le norme. Dall'altro lato, le domande possono avere lo scopo di comprendere quali **effetti**, desiderati e non, vengono prodotti da una particolare ricetta di **policy** contenuta nella legge. Tale approccio presuppone un'attribuzione di causalità tra la politica attuata e il cambiamento osservato in quel determinato fenomeno;
- **la definizione di una precisa tempistica di reporting**. Per adeguare tale tempistica alla complessità delle domande contenute nelle clausole valutative, spesso si evita di richiedere **relazioni annuali** – intervallo di tempo considerato troppo breve nella costruzione di processi informativi complessi - e si preferiscono **relazioni biennali o triennali**. In alcuni casi, si prevede la consegna di relazioni a scadenze diverse secondo il contenuto informativo che esse devono incorporare. Ad esempio, la legge dell'Emilia-Romagna n. 24/2001, art. 55, prevede tre tipi differenti di relazioni: (a) una **rendicontazione annuale** su aspetti legati alla gestione degli interventi; (b) un'analisi sul processo d'attuazione, con la raccolta delle opinioni di testimoni privilegiati, da completarsi entro **5 anni** dall'entrata in vigore della legge; (c) un'analisi dell'impatto della riforma, da concludersi entro **8 anni** dall'entrata in vigore della legge. A volte, come nel caso della legge del Piemonte n. 34/2004, art. 14, si prevede anche che la presentazione della relazione avvenga in tempo utile per preparare la discussione in Consiglio di un **documento di programmazione pluriennale**.

Piemonte

L'articolo 71 dello Statuto è dedicato al tema della verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa, prevedendo che il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti e definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

Toscana

Lo Statuto della Toscana reca tre disposizioni di interesse in materia di controllo:

- l'articolo 19, concernente i poteri delle Commissioni permanenti, specifica al comma 2 che esse, nelle materie di loro competenza, hanno funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo;
- l'articolo 20 istituisce la Commissione di controllo, presieduta da un consigliere di opposizione. La commissione ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore, ed esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato. La commissione esercita anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del Consiglio. Lo Statuto demanda quindi al regolamento interno del Consiglio la disciplina della composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre Commissioni permanenti. Si segnala in proposito che il 12 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato un organico complesso di modifiche al proprio regolamento, volte ad un rafforzamento del ruolo del Consiglio stesso, meglio definendo composizione e funzioni della Commissione¹.
- l'articolo 45, relativo al controllo sulle leggi, prevede che le commissioni consiliari esercitino controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovano la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari. E' previsto l'inserimento nelle leggi di clausole volte a definire i

¹ Gli articoli del regolamento inerenti la Commissione di controllo sono riportati in allegato.

tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie ai fini di valutarne gli effetti prodotti. Il bilancio del consiglio garantisce, per lo svolgimento di tali funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

Umbria

Sono tre le previsioni statutarie che rilevano ai fini del controllo:

- secondo l'articolo 53, che disciplina, ai commi 3 e 4, le funzioni di controllo delle Commissioni permanenti, queste, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale;
- secondo l'articolo 61, concernente la valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi, il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative. A tal fine, al Comitato per la legislazione istituito dal comma 2 dello stesso articolo è demandata la funzione di formulare proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

Infine l'articolo 65, comma 2, lettera k) pone in capo al Presidente della Giunta l'obbligo di presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l'attività svolta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale e di indicare gli atti di programmazione, che l'esecutivo intende proporre nell'anno successivo.

STATUTI REGIONALI

Norme relative all'attuazione delle leggi e delle politiche

Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Marche
<p>Art. 25</p> <p><i>La Commissione di vigilanza.</i></p> <p>1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal regolamento, presieduta da un Consigliere, tra quelli indicati dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta</p>	<p>Art. 16</p> <p><i>Attribuzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, l'indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e di controllo sulla Giunta regionale.</p>	<p>Art. 28</p> <p><i>Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa.</i></p> <p>1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito</p>	<p>Art. 23</p> <p><i>Funzioni del Consiglio.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>2. Spetta al Consiglio in particolare:</p>	<p>Art. 21</p> <p><i>Funzioni del Consiglio regionale.</i></p> <p>1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.</p> <p>2. In particolare il Consiglio:</p> <p>a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione</p>

<p>programmazione.</p> <p>2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.</p> <p>3. La Commissione, nell'esercizio della propria funzione, ha tutti i diritti previsti dall'art. 30, comma 2.</p> <p>Articolo 26</p> <p><i>La funzione di controllo.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei</p>	<p>2. Il Consiglio inoltre:</p> <p>a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;</p> <p>b) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta;</p> <p>c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;</p> <p>d) autorizza l'esercizio provvisorio;</p> <p>e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;</p>	<p>all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.</p> <p>3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte Costituzionale di cui all'articolo 46.</p> <p>4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;</p>	<p>a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;</p> <p>b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;</p> <p>c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;</p> <p>d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria</p>	<p>agli atti dell'Unione europea;</p> <p>b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;</p> <p>c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;</p> <p>d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;</p> <p>e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;</p>
--	---	---	--	---

<p>risultati previsti.</p> <p>2. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.</p>	<p>comunitarie;</p> <p>g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell'assetto e utilizzazione del territorio;</p> <p>h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale;</p> <p>i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;</p> <p>l) delibera con legge l'istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o soppressione;</p>	<p>b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;</p> <p>c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;</p> <p>d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;</p> <p>e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;</p> <p>f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;</p> <p>g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione Europea, salvi i casi</p>	<p>regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;</p> <p>f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;</p> <p>g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;</p> <p>h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;</p> <p>i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i</p>	<p>f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;</p> <p>g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;</p> <p>h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;</p> <p>i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;</p> <p>j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;</p> <p>k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la</p>
---	---	---	--	--

	<p>m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;</p> <p>n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento interregionale nell'esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;</p> <p>o) ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p> <p>p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;</p> <p>q) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della</p>	<p>previsti dalla legge;</p> <p>h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);</p> <p>j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;</p> <p>k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;</p> <p>l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con</p>	<p>rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;</p> <p>l) istituire con legge le agenzie regionali;</p> <p>m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;</p> <p>n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;</p> <p>o) approvare i regolamenti delegati dalla Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;</p>	<p>comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;</p> <p>l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;</p> <p>m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;</p> <p>n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento</p>
--	--	--	---	--

	<p>minoranza;</p> <p>r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;</p> <p>s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;</p> <p>t) può presentare proposte di legge alle Camere.</p> <p>3. Le funzioni legislative non sono delegabili.</p> <p>Art. 31</p> <p><i>Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti.</i></p> <p>1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le</p>	<p>riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;</p> <p>m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;</p> <p>n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;</p> <p>o) definire, nelle leggi di risorse a Province e</p>	<p>p) deliberare le nomine degli amministratori, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni (3);</p> <p>q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.</p> <p>Capo III - Organi di controllo</p> <p>Art. 70</p> <p><i>Comitato regionale di controllo contabile.</i></p>	<p>previsti dal regolamento interno;</p> <p>o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.</p>
--	--	---	--	--

	<p>Commissioni possono:</p> <p>a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;</p> <p>b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;</p> <p>c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.</p> <p>2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di</p>	<p>risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.</p> <p>5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.</p> <p>6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.</p> <p>7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.</p> <p>Art. 31 <i>Principi del regolamento</i></p>	<p>1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.</p> <p>2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile.</p> <p>3. Successivamente</p>	
--	--	--	--	--

	<p>utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella del Consiglio.</p> <p>3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.</p> <p>4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.</p>	<p><i>interno.</i></p> <p>1. Il regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del regolamento sono:</p> <p>a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;</p> <p>b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per</p>	<p>all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.</p> <p>4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.</p> <p>5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei</p>	
--	---	--	---	--

		<p>favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;</p> <p>c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;</p> <p>d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea;</p> <p>e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta,</p>	<p>conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.</p> <p>7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatici generali e di settore;</p> <p>f) la tutela dei diritti delle opposizioni;</p> <p>g) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;</p> <p>h) la previsione che un procedimento di controllo</p>		
--	--	--	--	--

		<p>o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;</p> <p>i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;</p> <p>j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;</p> <p>k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.</p> <p>Art. 53</p> <p><i>Impatto delle leggi e</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>redazione dei testi.</i></p> <p>1. Le leggi e il regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.</p> <p>2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.</p> <p>3. Il regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari</p>		
--	--	---	--	--

		e della Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.		
--	--	--	--	--

STATUTI REGIONALI

Norme relative all'attuazione delle leggi e delle politiche

Piemonte	Toscana	Umbria		
<p>Art. 71</p> <p><i>Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della</p>	<p>Art. 19</p> <p><i>Poteri delle commissioni permanenti.</i></p> <p>1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il Consiglio con voto unanime.</p> <p>2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche</p>	<p>Sezione III - La valutazione, il controllo e la qualità dei testi normativi</p> <p>Art. 61</p> <p><i>La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.</p>		

<p>gestione e delle decisioni organizzative.</p>	<p>regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.</p> <p>3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.</p> <p>4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.</p>	<p>2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.</p> <p>3. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.</p> <p>4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.</p> <p>5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini</p>		
--	--	--	--	--

	<p>5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.</p> <p>6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti</p> <p>Art. 20</p> <p><i>Commissione di controllo.</i></p> <p>1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.</p> <p>2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla</p>	<p>del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.</p> <p>6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.</p>		
--	--	---	--	--

	<p>coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.</p> <p>3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del Consiglio.</p> <p>4. Il regolamento interno del Consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.</p> <p>Art. 45</p>			
--	--	--	--	--

	<p><i>Controllo sulle leggi.</i></p> <p>1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.</p> <p>2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.</p> <p>3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.</p> <p>4. Il bilancio del Consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.</p>			
--	--	--	--	--

REGOLAMENTI INTERNI DEI CONSIGLI REGIONALI

Norme relative all'attuazione delle leggi e delle politiche

Toscana

Art. 41

*Commissione di controllo
– Composizione e durata
in carica*

1. La commissione di controllo è nominata dal presidente del consiglio sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari ed è composta da un componente per ogni gruppo di minoranza, compreso il gruppo misto se costituito, e da un uguale numero più due di componenti espressi dai gruppi di maggioranza. In caso di variazione in corso di legislatura del numero dei gruppi di minoranza,

<p>compreso il gruppo misto, il numero dei componenti della commissione è conseguentemente adeguato.</p> <p>2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario ai sensi dell'articolo 22. Il presidente è eletto su proposta dei commissari di opposizione.</p> <p>3. Alla commissione di controllo si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 20.</p> <p>Art. 42</p> <p><i>Commissione di controllo - Competenze</i></p> <p>1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all'articolo 20, comma 1, dello Statuto sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti</p>				
---	--	--	--	--

<p>ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economica e finanziaria, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza.</p> <p>2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto.</p> <p>3. Le funzioni di controllo di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate anche con la presentazione di relazioni annuali al consiglio.</p> <p>4. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione e le variazioni sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente</p>				
--	--	--	--	--

<p>in materia finanziaria per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.</p> <p>5. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della giunta e del consiglio.</p> <p>6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all'articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno all'assemblea.</p> <p>7. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 6 sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della giunta e degli enti dipendenti.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Art. 43</p> <p><i>Commissione di controllo - Pareri</i></p> <p>1. La commissione esprime motivato parere preventivo al consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del consiglio stesso.</p> <p>2. Il presidente del consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal presidente del consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.</p> <p>Art. 44</p>				
---	--	--	--	--

<p><i>Commissione di controllo - Procedimento per i pareri</i></p> <p>1. Il parere preventivo di cui all'articolo 43, comma 1, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.</p> <p>2. Nel caso che il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il presidente del consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.</p> <p>3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di emetterne alcuno.</p> <p>4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina l'improcedibilità della medesima, salva espressa</p>				
--	--	--	--	--

<p>conferma, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, dell'organo che l'ha deliberata. Il presidente del consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.</p> <p>5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del presidente del consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.</p> <p>6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al presidente del consiglio. La commissione</p>				
--	--	--	--	--

<p>competente procede quindi all'esame della proposta.</p> <p>7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.</p> <p>Art. 44-bis</p> <p><i>Commissione di controllo - Invio atti</i></p> <p>1. La giunta trasmette al consiglio per l'invio alla commissione di controllo tutti gli atti dalla stessa adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio. La giunta trasmette altresì, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie.</p>				
---	--	--	--	--

LEGGI REGIONALI

Esempi di clausole valutative nelle leggi regionali

Basilicata	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lombardia	Piemonte
<p>L.R. 25-2-2005 n. 17</p> <p>Agriturismo e turismo rurale. (B.U. Basilicata 2 marzo 2005, n. 17)</p> <p>TITOLO III - Incentivi e abrogazioni</p> <p>Art. 30</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p> <p>1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una</p>	<p>L.R. 8-8-2001 n. 24</p> <p>Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo. (B.U. Emilia-Romagna 9 agosto 2001, n. 110)</p> <p>Capo II - Norme finali</p> <p>Art. 55</p> <p><i>Monitoraggio e valutazione di impatto.</i></p> <p>1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio in cui sono contenute in</p>	<p>L.R. 18-8-2005 n. 20</p> <p>Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. (B.U. Friuli-Venezia Giulia 22 agosto 2005, S.S. n. 17 al B.U. 17 agosto 2005, n. 33)</p> <p>Capo VI - Norme finali</p> <p>Art. 28</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p> <p>1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nelle</p>	<p>L.R. 28-10-2004 n. 28</p> <p>Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città. (B.U. Lombardia 25 ottobre 2004, n. 44, I S.O.)</p> <p>Art. 8</p> <p><i>Attività di monitoraggio e valutazione.</i></p> <p>1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento ed amministrazione dei tempi</p>	<p>L.R. 2-7-2003 n. 14</p> <p>Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale). (B.U. Piemonte 10 luglio 2003, n. 28)</p> <p>Art. 4</p> <p>(Inserimento dell'articolo 5-bis nella L.R. n. 3/2000)</p> <p>[Art. 5-bis]</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p>

<p>dalle province, una relazione comprendente:</p> <p>a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;</p> <p>b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 svolta dagli enti competenti;</p> <p>c) dati relativi alla sospensione e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 15, nonché l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;</p> <p>d) dati dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente;</p> <p>e) rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 19 ed alle</p>	<p>cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) stato di attuazione della legge;</p> <p>b) quantificazione e analisi dei costi sostenuti per l'attuazione degli interventi previsti;</p> <p>c) analisi dei tempi necessari all'attuazione degli interventi, eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla presente legge;</p> <p>d) monitoraggio del patrimonio erp.</p> <p>2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti degli interventi, avvalendosi delle attività dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell'Anagrafe dell'intervento pubblico. Le analisi possono essere altresì affidate a istituti di ricerca o società di</p>	<p>risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del</p>	<p>e degli orari delle città.</p> <p>2. A tal fine, ogni due anni, l'Assessore con delega in materia presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) attraverso quali interventi le politiche temporali hanno trovato attuazione negli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e delle province;</p> <p>b) come si suddividono, in base alla tipologia prevista all'articolo 6, i progetti presentati dai comuni e quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale;</p> <p>c) in che misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati,</p>	<p>1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonché valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.</p> <p>L.R. 19-7-2004 n. 17</p> <p>Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di</p>
--	---	---	--	---

<p>relative modalità organizzative, operative e funzionali;</p> <p>f) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;</p> <p>g) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauro;</p> <p>h) dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;</p> <p>i) dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;</p> <p>j) la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.</p> <p>2. Con periodicità triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio</p>	<p>consulenza aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. I risultati delle analisi sono presentati al Consiglio regionale.</p> <p>3. L'analisi di processo è conclusa entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve informare il Consiglio anche sui seguenti aspetti:</p> <p>a) opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi previsti;</p> <p>b) opinioni e analisi di osservatori qualificati sull'utilità della legge e sulle eventuali opportunità di miglioramento.</p> <p>4. L'analisi di impatto è avviata a conclusione dell'analisi di processo ed è conclusa entro i successivi tre anni. L'analisi di impatto si concentra sui seguenti aspetti:</p>	<p>specifiche esigenze del proprio territorio;</p> <p>b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;</p> <p>c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d'utenza;</p> <p>d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini</p>	<p>soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;</p> <p>d) in che misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;</p> <p>e) attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi, previste all'articolo 7.</p> <p>3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della commissione consiliare competente.</p>	<p>trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).</p> <p>(B.U. Piemonte 22 luglio 2004, n. 29)</p> <p>Art. 11</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p> <p>1. La Commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonché l'attuazione della L.R. n. 1/2000.</p> <p>2. A tale fine annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto all'anno precedente:</p> <p>a) il numero delle aziende</p>
--	---	---	---	--

<p>regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;</p> <p>b) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.</p> <p>3. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:</p> <p>a) mobilità attiva e passiva della popolazione</p>	<p>a) variazioni quantitative e qualitative del patrimonio di erp;</p> <p>b) grado di efficienza ed efficacia della gestione erp;</p> <p>c) grado di copertura delle domande di accesso agli alloggi erp e al mercato delle locazioni e delle abitazioni.</p> <p>5. La competente Commissione consiliare può, nel corso delle attività per le analisi di processo e di impatto, chiedere informazioni alla Giunta regionale, convocando a tal fine i rappresentanti delle strutture, società e istituti eventualmente incaricati delle analisi.</p> <p>L.R. 1-8-2005 n. 17</p> <p>Norme per la promozione dell'occupazione, della</p>	<p>integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;</p> <p>e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa;</p> <p>f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto.</p> <p>3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p>		<p>privatizzate con le relative quote di partecipazione;</p> <p>b) lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;</p> <p>c) il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;</p> <p>d) il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.</p> <p>3. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla Commissione competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.</p>
--	--	--	--	---

<p>residente nei comuni rurali ed analisi dell'impatto di tale mobilità in seguito all'entrata in vigore della legge;</p> <p>b) andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all'entrata in vigore della legge;</p> <p>c) analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.</p>	<p>qualità, sicurezza e regolarità del lavoro. (B.U. Emilia-Romagna 1° agosto 2005, n. 106)</p> <p>Capo IX - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Art. 47</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p> <p>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla</p>			<p>L.R. 22-11-2004 n. 34</p> <p>Interventi per lo sviluppo delle attività produttive. (B.U. Piemonte 25 novembre 2004, n. 47)</p> <p>Art. 14</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p> <p>1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:</p>
---	--	--	--	--

	<p>commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:</p> <p>a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;</p> <p>b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;</p> <p>c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato</p>			<p>informazioni:</p> <p>a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;</p> <p>b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;</p> <p>c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;</p> <p>d) le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.</p> <p>3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico</p>
--	---	--	--	--

	<p>tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;</p> <p>d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;</p> <p>e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;</p> <p>f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi</p>			<p>regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;</p> <p>b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;</p> <p>c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.</p> <p>4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne</p>
--	---	--	--	---

	<p>predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.</p> <p>3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziade adeguate risorse finanziarie.</p>			<p>concludono l'esame.</p> <p>5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 17, comma 3.</p>
--	---	--	--	--

LEGGI REGIONALI

Esempi di clausole valutative nelle leggi regionali

Toscana				
<p>L.R. 3-4-2006 n. 12</p> <p>Norme in materia di polizia comunale e provinciale. (B.U. Toscana 12 aprile 2006, n. 11, parte prima)</p> <p>Art. 27</p> <p><i>Clausola valutativa.</i></p> <p>1. Il Consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge per quanto attiene:</p> <p>a) all'approvazione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1;</p> <p>b) all'attività di formazione</p>				

<p>e aggiornamento professionale del personale di polizia locale;</p> <p>c) all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale di cui all'articolo 4, comma 4.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la relazione generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 38/2001 dà specificatamente conto dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).</p>				
--	--	--	--	--